

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 11 marzo 2024 - n. 4029

Disposizioni regionali per il riconoscimento dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 - Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche della l.r. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche, articolo 7ter

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Visti:

- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234 del 24 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la l.r. n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Richiamati:

- la legge 9 marzo 2022, n. 23 «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», in particolare l'articolo 13 «Distretti biologici»;
- il d.m. n. 663273 del 28 dicembre 2022 - Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei Distretti biologici;
- l'articolo 10 della l.r. n. 2/2023 che ha inserito l'articolo 7ter «Distretti biologici» nella l.r. n. 31/2008 che recita:
 - La Regione promuove, in particolare, l'individuazione di Distretti biologici, come definiti dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) quali strumenti per lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenute con metodo biologico. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei Distretti biologici), tempi e modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento dei Distretti di cui al comma 1;
 - definisce altresì:
 - modalità e tempi di aggiornamento periodico dei piani di Distretto e di rendicontazione finale sul raggiungimento degli obiettivi dei piani medesimi;
 - modalità e frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento;

Vista la d.g.r. n. XII/1585 del 18 dicembre 2023 - Determinazione in merito ai criteri ed ai requisiti per il riconoscimento dei Distretti biologici a norma della legge 9 marzo 2022, n. 23 che:

- adotta i criteri per il riconoscimento regionale dei nuovi Distretti biologici di cui al d.m. 663273/2022;
- demanda a successivo provvedimento del dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio l'inquadramento nell'ambito della disciplina aiuti di Stato e l'approvazione delle disposizioni attuative della medesima delibera in conformità al sopracitato d.m.;
- stabilisce che le spese relative ai costi sostenuti per l'istanza di riconoscimento dei Distretti biologici troverà copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, per €. 10.000,00 esercizio 2024, euro 10.000,00 esercizio 2025 ed euro 10.000,00 esercizio 2026 del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la d.g.r. XII/1964 del 4 marzo 2024 che approva l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, approvato con d.g.r. XII/1720 del 28 dicembre 2023, in cui, a seguito delle disposizioni finanziarie del-

la l.r. n. 3 del 5 febbraio 2024, è stato integrato lo stanziamento di euro 150.000,00 annui per il triennio 2024/2026 sul capitolo 16.01.104.007838;

Dato atto che:

- a seguito della costituzione del Distretto biologico, può essere riconosciuto un contributo a copertura delle spese relative alla costituzione del Distretto, come previsto nell'allegato A al presente decreto;
- i contributi per la costituzione del Distretto biologico sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- i contributi saranno concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare l'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;
- i beneficiari dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla propria posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2. par. 2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 2023/2831;

Preso atto che il d.m. n. 663273 del 28 dicembre 2022 stabilisce:

- all'articolo 4, comma 2, la facoltà alla regione competente, che opera il riconoscimento, di definire un elemento di misurazione per la valutazione di rappresentatività degli imprenditori agricoli che parteciperanno al costituendo Distretto biologico;
- all'articolo 5, comma 3, lettera b), che il «piano di Distretto» può avere validità per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni;
- all'articolo 6, comma 1, (lett. b), che il Distretto biologico deve possedere tra i requisiti la delimitazione territoriale, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, che deve essere definita dalla regione che opera il riconoscimento; (lett. g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, compresa la previsione di percentuale di incremento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) con il metodo biologico;

Ritenuto al fine di garantire la massima inclusività e partecipazione al Distretto biologico, di:

- definire quale elemento di misurazione per la valutazione di rappresentatività degli imprenditori agricoli che parteciperanno al costituendo Distretto biologico, un numero minimo pari a 10 soggetti come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera a) del d.m. 663273/2022;
- stabilire che il «Piano di Distretto» ha validità di cinque anni;
- stabilire come «superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica», un valore pari al 3% della SAU totale dell'intero territorio del Distretto oppure pari almeno a 500 ha;
- definire il valore percentuale pari al 10% quale previsione di un incremento minimo degli ettari della SAU biologica del Distretto da raggiungere al termine dei 5 anni di validità del Piano di Distretto;

Considerato che è necessario:

- regolamentare la costituzione e il riconoscimento da parte di regione Lombardia dei «Distretti biologici» ai sensi del d.m. n. 663273 del 28 dicembre 2022;
- disciplinare le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti dei Distretti biologici riconosciuti e iscritti al Registro Nazionale con le disposizioni descritte nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare i modelli facsimile di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere le modalità di erogazione del contributo relativo alle spese di costituzione dei Distretti biologici;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare le disposizioni che disciplinano la costituzione, il riconoscimento dei «Distretti biologici», nonché la verifica del mantenimento dei requisiti, di cui all'allegato A, parte

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 14 marzo 2024

integrante e sostanziale del presente atto;

- approvare i facsimili dei modelli di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prevedere che il contributo alle spese di costituzione dei Distretti biologici verrà erogato con le modalità descritte nell'Allegato A;
- demandare a successivo provvedimento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017, l'assolvimento dei compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- incrementare la dotazione finanziaria a seguito del nuovo stanziamento stabilito dalla d.g.r. XII/1964 del 4 marzo 2024 prevedendo una spesa pari a € 60.000,00 per il triennio 2024/2026, di cui € 30.000,00 per il 2024, € 15.000,00 per il 2025 e € 15.000,00 per il 2026, trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.007838 del bilancio di previsione 2024/2026;

Dare atto che la spesa pari a € 60.000,00 di cui € 30.000,00 per il 2024, € 15.000,00 per il 2025 e € 15.000,00 per il 2026 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.007838 del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O. «Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio» attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni che disciplinano la costituzione, il riconoscimento dei «Distretti biologici», nonché la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i facsimili dei modelli per la presentazione della domanda di riconoscimento, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prevedere che il contributo alle spese di costituzione dei Distretti biologici verrà erogato con le modalità descritte nell'Allegato A;

4. di dare atto che la spesa pari a € 60.000,00 per il triennio 2024/2026, di cui € 30.000,00 per il 2024, € 15.000,00 per il 2025 e € 15.000,00 per il 2026, che trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.007838 del bilancio di previsione 2024/2026;

5. di stabilire che i contributi per la costituzione dei Distretti biologici sono concessi:

- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto dell'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato», e in particolare dell'art. 14 c. 4, secondo cui la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

6. di demandare a successivo provvedimento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017, l'assolvimento dei compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente efficace e che è pubblicato per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale www.regione.lombardia.it

Il dirigente
Lucia Silvestri

ALLEGATO A**INDICE**

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. FINALITA' DEL DISTRETTO BIOLOGICO**
- 3. SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO**
- 4. COMITATO PROMOTORE E SOGGETTO GESTORE**
 - 4.1- Requisiti del Comitato promotore – Protocollo e Soggetto gestore**
- 5. REQUISITI DEL DISTRETTO BIOLOGICO E PIANO DI DISTRETTO**
- 6. UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**
- 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**
- 8. ISTRUTTORIA REGIONALE**
 - 8.1 - Verifica della ricevibilità della domanda di riconoscimento**
 - 8.2 - Verifica dell'ammissibilità della domanda di riconoscimento**
 - 8.3 - Riconoscimento del Distretto biologico**
 - 8.3.1 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento**
 - 8.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento**
- 9. RICONOSCIMENTO DISTRETTO BIOLOGICO INTERREGIONALE**
- 10. ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO**
 - 10.1 - Presentazione della domanda di adeguamento**
 - 10.2 - Istruttoria regionale per la domanda di adeguamento**
 - 10.3 - Riconoscimento del Distretto biologico**
 - 10.3.1 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento**
 - 10.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento**
- 11. VIGILANZA SUL DISTRETTO BIOLOGICO RICONOSCIUTO**
- 12. CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI**
 - 12.1 - Quota di aiuto e massimale**
 - 12.2 - Erogazione del contributo**
- 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1 – DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:

- a) **«Azienda»**: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell'art. 2, lettera c) della legge e dell'art. 3, punto 8) del regolamento (UE) n. 2018/848;
- b) **«Comitato promotore»**: raggruppamento di soggetti, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale, composto da aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, enti locali, enti di ricerca che intendono promuovere la costituzione di un Distretto biologico per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;
- c) **«Consiglio direttivo»**: organo del Distretto biologico costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del Distretto;
- d) **«Distretto biologico»**: come definito dall'art. 13 della legge;
- e) **«Legge»**: la legge del 9 marzo 2022, n. 23;
- f) **«MASAF»**: il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- g) **«Operatore biologico»**: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13) del regolamento (UE) n. 2018/848 iscritto nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- h) **«Piano di Distretto Biologico»**: documento di programmazione generale delle attività del Distretto biologico che contiene l'analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- i) **«Protocollo»**: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il Comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del Distretto biologico;
- j) **«Regioni di appartenenza»**: regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
- k) **«Responsabile del Procedimento»**: (RdP) Il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente (di seguito U.O.);
- l) **«Richiesta di riconoscimento del Distretto»**: istanza presentata dal Comitato promotore all'amministrazione regionale competente;
- m) **«SAU totale»**: Superficie Agricola Utilizzata, nella fattispecie quella relativa all'intero territorio individuato dal Distretto biologico;
- n) **«SAU Biologica»**: Superficie Agricola Utilizzata con metodo biologico o in conversione al metodo biologico, nella fattispecie quella presente nel territorio del Distretto biologico;
- o) **«Soggetto gestore»**: soggetto individuato dal Comitato promotore per la rappresentanza del Distretto biologico, fino all'ottenimento del riconoscimento giuridico da parte della Regione;

2 - FINALITÀ DEL DISTRETTO BIOLOGICO

I Distretti biologici sono istituiti al fine di:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel Distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

3 - SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO

Al Distretto biologico devono partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che operano sul territorio del Distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

I soggetti definiti alla lettera a) che partecipano al Distretto biologico debbono condurre con il metodo dell'agricoltura biologica almeno una Unità di Produzione biologica nell'area del Distretto biologico.

I soggetti di cui alla lettera c) che partecipano al Distretto devono avere almeno una sede operativa (magazzino, stabilimento, etc.) interessata alla produzione biologica, ubicata nell'area del Distretto.

Inoltre, possono partecipare al Distretto biologico, le seguenti categorie di soggetti:

- d) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
- e) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
- f) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- g) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- h) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- i) associazioni locali di consumatori;
- j) organizzazioni di produttori;

- k) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- l) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

4 - COMITATO PROMOTORE e SOGGETTO GESTORE

Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un Distretto biologico nonché enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, costituiscono un Comitato promotore, rappresentativo del tessuto socioeconomico territoriale regionale o interregionale.

Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato promotore, devono aver già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica.

I soggetti che aderiscono al Comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del Distretto biologico.

Ai partecipanti al Comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4.1- Requisiti del Comitato promotore – Protocollo e Soggetto gestore

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del Distretto biologico, il Comitato promotore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituito da una pluralità di soggetti di cui al paragrafo 3 rappresentativi del tessuto socioeconomico territoriale regionale o interregionale;
- b) le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori aderenti devono aver già notificato la propria attività con metodo biologico;
- c) i soggetti aderenti devono aver formalizzato la loro partecipazione al Comitato promotore attraverso la stipula e la sottoscrizione privata di un Protocollo;
- d) avere individuato al proprio interno un **Soggetto gestore** per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo e per la presentazione della domanda di riconoscimento alla regione di competenza.

Il **Protocollo** deve contenere gli obiettivi generali del Distretto biologico e le seguenti informazioni:

1. elenco dei soggetti partecipanti al Comitato promotore;
2. per le aziende biologiche e gli operatori biologici che aderiscono al Comitato promotore l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica al sistema dell'agricoltura biologica;
3. delimitazione territoriale del costituendo Distretto biologico;
4. indicazione delle attività partecipative che s'intende attivare nei territori del Distretto, al fine di garantire la più ampia adesione di soggetti al costituendo Distretto biologico.

Il Protocollo deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo Distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni laddove esistente.

5 - REQUISITI DEL DISTRETTO BIOLOGICO e PIANO DI DISTRETTO

Il Distretto biologico affinché possa essere riconosciuto dalla regione e quindi iscritto al Registro nazionale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) una denominazione;
- b) un territorio definito e delimitato, che può ricadere interamente ed esclusivamente su quello regionale o sul territorio di più regioni (Distretto interregionale);
- c) la superficie del Distretto
 - non deve presentare interruzioni territoriali;
 - deve interessare l'intero territorio di almeno due Comuni;
 - non deve presentare sovrapposizioni con altri Distretti biologici già esistenti;
- d) avere tra i propri obiettivi, la previsione di incremento della SAU biologica, al termine del periodo di attività, pari ad almeno il **10% rispetto alla SAU biologica** individuata al riconoscimento del Distretto;
- e) le sedi legale e operativa devono trovarsi all'interno dell'area del Distretto;
- f) deve possedere una **SAU biologica**¹, ivi inclusa la superficie in conversione, **pari almeno al 3 % della SAU totale del Distretto oppure pari almeno a 500 ha**;
- g) devono partecipare al Distretto **almeno 10 soggetti** di cui al paragrafo 3, lettera a);
- h) gli imprenditori di cui al paragrafo 3 lettera a) devono rappresentare **almeno il 51% dei componenti del Consiglio direttivo del Distretto biologico**;
- i) avere un Consiglio direttivo, con funzioni di rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali come definite all'articolo 8 del DM 663273/2022, e gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta;
- j) avere un Piano di Distretto con validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data del decreto regionale di riconoscimento, che descriva:
 1. la denominazione;
 2. sede legale e operativa;
 3. soggetto gestore o Legale rappresentante del Distretto del cibo;
 4. delimitazione territoriale;
 5. analisi del contesto socioeconomico;
 6. proposta di forma giuridica che assumerà il Distretto biologico;
 7. elenco dei soggetti partecipanti;
 8. proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del Legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
 9. finalità del Distretto e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore;
 10. strategia di sviluppo del Distretto biologico: obiettivi specifici, attività e risultati attesi;
 11. attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
 12. previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del Distretto biologico;
 13. interazioni con le altre attività economiche presenti nell'area del Distretto;
 14. gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi.

6 – UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio regionale incaricato per il riconoscimento e le attività di vigilanza dei Distretti biologici è individuato all'interno della Unità Organizzativa competente della Direzione Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste il cui dirigente pro tempore è il Responsabile del Procedimento (RdP) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

¹ La SAU biologica deve essere calcolata utilizzando i dati, suddivisi per Comune, che saranno pubblicati sul sito internet della Giunta Regionale della Lombardia www.regione.lombardia.it.

I documenti necessari e previsti per la presentazione della richiesta di riconoscimento devono essere conformi ai modelli previsti nell'Allegato B.

7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La richiesta di riconoscimento di un Distretto biologico, la cui superficie insiste in tutto o in parte sul territorio lombardo, è presentata dal Comitato promotore tramite il Soggetto gestore, con PEC al seguente indirizzo, agricoltura@pec.regione.lombardia.it, in qualsiasi periodo dell'anno alla Unità Organizzativa regionale competente.

Alla domanda (Mod. 01), firmata dal Soggetto gestore con firma digitale, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. il Protocollo (Mod. 02) costitutivo del Comitato promotore di cui al paragrafo 4.1, firmato da tutti i soggetti partecipanti al Comitato promotore;
2. il Piano di Distretto (Mod. 04) di cui al paragrafo 5, lett. j), firmato dal Soggetto gestore;
3. atto con cui è stato individuato il Soggetto gestore e con il quale è stato conferito il mandato con rappresentanza esterna al soggetto gestore e incarico alla presentazione dell'istanza di riconoscimento sottoscritto da tutti i partecipanti al Comitato (Mod.03);
4. bozza dello statuto e del regolamento del Distretto biologico;
5. ipotesi di composizione del Consiglio direttivo del Distretto biologico (Mod.09);
6. autocertificazioni che attestano l'avvenuta notifica delle aziende che hanno adottato il metodo dell'agricoltura biologica (Mod.05)
7. ricevuta di versamento dell'imposta di bollo nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

8 – ISTRUTTORIA REGIONALE

L'istruttoria regionale si articola in due fasi: verifica della ricevibilità e verifica dell'ammissibilità della richiesta di riconoscimento del Distretto biologico.

L'istruttoria, che si conclude con la comunicazione di ammissibilità, termina entro 120 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento.

8.1 - Verifica della ricevibilità della domanda di riconoscimento

L'istruttoria della ricevibilità verifica che la domanda sia firmata digitalmente dal Soggetto gestore, che sia stata assolta l'imposta di bollo e che siano presenti i documenti elencati al precedente paragrafo 7.

Se la domanda risulta completa, il Responsabile del Procedimento comunica al Comitato promotore l'avvio della fase di ammissibilità per il riconoscimento del Distretto biologico ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

Se la domanda risulta incompleta, il Responsabile del Procedimento richiede al Comitato promotore eventuali integrazioni che devono pervenire all'Amministrazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012 i termini sono interrotti a seguito di comunicazione di istanza incompleta e inizieranno nuovamente a decorrere dal completamento della domanda.

Al mancato rispetto della tempistica dei 10 giorni, il Responsabile del Procedimento comunica al Comitato promotore, ai sensi dell'10 - bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, la non ricevibilità della domanda.

8.2 – Verifica dell'ammissibilità della domanda di riconoscimento

Se la domanda è completa e quindi ricevibile, segue l'istruttoria di ammissibilità che consiste nell'esame dei documenti presentati ed elencati al precedente paragrafo 7, per la verifica della conformità della richiesta ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali, elencati nel precedente paragrafo 5.

Per l'esame dell'ammissibilità il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del supporto tecnico/amministrativo di altri Uffici regionali.

Durante l'istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e modifiche che dovranno pervenire entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Tale richiesta sospende i termini dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012.

Nel caso di istruttoria con esito negativo il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni anche corredate eventualmente da documenti.

In assenza di controdeduzioni del richiedente, o a seguito del mancato accoglimento delle stesse, il Responsabile del Procedimento disporrà con decreto la non ammissibilità della domanda di riconoscimento. L'istruttoria con esito positivo si conclude con una comunicazione al Soggetto gestore, di ammissibilità della richiesta di riconoscimento.

8.3 Riconoscimento del Distretto biologico

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità, il Distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel Piano di Distretto.

La comunicazione di costituzione del Distretto biologico (Mod.07), firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto costituito, deve essere inviata alla U.O. competente, all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it allegando i seguenti documenti:

1. atto costitutivo del Distretto biologico;
2. statuto e regolamento del Distretto biologico, approvati dall'assemblea o società di Distretto e sottoscritti da tutti i partecipanti che costituiscono l'associazione o società di Distretto;
3. verbale dell'assemblea dell'associazione o società di Distretto che elegge il Consiglio direttivo ed elenco dei suoi componenti (Mod. 09);
4. piano di Distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di Distretto biologico sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod.04);
5. elenco dei soggetti partecipanti al Distretto, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod.08).

L'istruttoria regionale di riconoscimento per l'esame dei sopra elencati documenti, si conclude entro 30 giorni dalla protocollazione della comunicazione di costituzione del Distretto biologico.

8.3.1 Esito negativo istruttoria di riconoscimento

Nei casi di mancata presentazione della comunicazione di costituzione del Distretto e dei documenti di cui al paragrafo 8.3 entro il termine sopra indicato o di mancata costituzione del Distretto biologico in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti nelle presenti disposizioni, il Responsabile del Procedimento invia al Soggetto gestore la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

In assenza di controdeduzioni entro il termine di 10 giorni, o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Responsabile del Procedimento disporrà con decreto il rigetto della domanda e l'archiviazione della pratica, trasmettendolo al Soggetto gestore.

8.3.2 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento

Quando l'istruttoria ha esito positivo, il Responsabile del Procedimento emetterà un decreto di riconoscimento del nuovo Distretto biologico che sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale regionale. Il riconoscimento del Distretto decorre dalla data del sopracitato provvedimento ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per perdita dei requisiti di riconoscimento o scioglimento del Distretto. Il decreto di riconoscimento viene trasmesso al MASAF ai fini dell'inserimento del Distretto biologico medesimo nel Registro nazionale previsto dall'articolo 10 del DM n. 663273 del 28/12/2022.

9 - RICONOSCIMENTO DISTRETTO BIOLOGICO INTERREGIONALE

Nel caso di richieste di riconoscimento di Distretti la cui superficie interessa anche territori di altre regioni, oltre quello della Lombardia, la domanda deve essere presentata in ciascuna regione, come disposto dall'art. 13, comma 6 della legge.

Nella richiesta devono essere chiaramente indicate, oltre alla delimitazione territoriale, anche le regioni coinvolte, al fine di consentire a regione Lombardia di individuare modalità collaborative interregionali con l'obiettivo di evitare esiti istruttori contrastanti, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

10 - ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO

10.1 Presentazione della domanda di adeguamento dei Distretti del cibo ai Distretti biologici

I Distretti del cibo, già iscritti nel relativo Registro nazionale alla data di adozione delle presenti disposizioni, che intendono adeguarsi ai requisiti dei Distretti biologici definiti dalla Legge 23/2022 e dal DM 663273 del 28 dicembre 2022 nonché delle presenti disposizioni regionali, devono presentare una specifica domanda di adeguamento entro il termine del 30 giugno 2027.

La domanda di adeguamento deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto del cibo e trasmessa alla U.O. competente tramite PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

Alla domanda di adeguamento (Mod. 06), devono essere allegati i seguenti documenti:

1. il Piano di Distretto (Mod. 04) di cui al paragrafo 5, lett. j), firmato digitalmente dal Legale rappresentante;
2. verbale dell'assemblea del Distretto del cibo che delibera la modifica dell'atto costitutivo e allo statuto;
3. bozza del nuovo statuto e del nuovo regolamento del costituendo Distretto biologico;
4. Ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo del costituendo Distretto Biologico (Mod. 09);
5. per le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori aderenti al Distretto del cibo, autocertificazioni che attestano l'avvenuta notifica di attività biologica (Mod. 05).
6. ricevuta di versamento dell'imposta di bollo nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

10.2 – Istruttoria regionale per le domande di adeguamento dei Distretti del cibo ai Distretti biologici

L'istruttoria regionale si articola in due fasi: verifica della ricevibilità e verifica dell'ammissibilità della domanda di adeguamento come descritto nel paragrafo 8, che precede, con riferimento ai documenti di cui al paragrafo 10.1.

L'istruttoria, che si conclude con la comunicazione di ammissibilità, termina entro 120 giorni dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento.

10.2.3 - Riconoscimento del Distretto biologico

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità, il Distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel Piano di Distretto.

La comunicazione di costituzione (Mod. 07) del nuovo Distretto biologico, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto costituito, deve essere inviata alla U.O. competente, all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it allegando i seguenti documenti:

1. atto costitutivo del Distretto biologico;
2. statuto e regolamento del Distretto biologico, approvati dall'assemblea o società di Distretto e sottoscritti da tutti i partecipanti che costituiscono l'associazione o società di Distretto;
3. verbale dell'assemblea dell'associazione o società di Distretto che elegge il Consiglio direttivo con l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo (Mod. 09);
4. piano di Distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di Distretto biologico sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod. 04);
5. elenco dei soggetti aderenti al Distretto, sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante del Distretto biologico (Mod. 08).

L'istruttoria regionale di riconoscimento per l'esame dei sopra elencati documenti, si conclude entro 30 giorni dalla protocollazione della comunicazione di costituzione del Distretto biologico.

10.2.4 - Esito negativo istruttoria di riconoscimento

Nei casi di mancata presentazione della comunicazione e dei documenti di cui al paragrafo 8.3 entro il termine sopra indicato o di mancata costituzione del Distretto biologico in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti nelle presenti disposizioni, vale quanto previsto al paragrafo 8.3.1.

10.2.5 - Esito positivo istruttoria di riconoscimento

In caso di conclusione dell'istruttoria con esito positivo vale quanto previsto dal paragrafo 8.3.2.

11 - VIGILANZA SUI DISTRETTI BIOLOGICI RICONOSCIUTI

La Regione, al termine di ogni anno di attività del Piano del Distretto biologico riconosciuto, verifica il mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del DM n. 663273 del 28/12/2022 e di quelli previsti dalle presenti disposizioni regionali.

A tal fine il Distretto biologico, entro 30 giorni successivi al termine di ogni anno di attività, trasmette alla U.O. competente al seguente indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it una comunicazione che attesti il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento del Distretto Biologico (Mod. 10), allegando l'elenco aggiornato dei soggetti aderenti (Mod. 08) e una relazione annuale sull'attività svolta (Mod. 11).

Ciascun Distretto biologico, riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni, si impegna a comunicare con tempestività alla U.O.:

- a) ogni variazione dei dati anagrafici (sedi, recapiti, Legale rappresentante, ecc.) o lo scioglimento del Distretto stesso;
- b) ogni proposta di modifica dello statuto, del regolamento organizzativo, della composizione del consiglio direttivo, inviando con congruo anticipo la bozza del documento oggetto di modifica, accompagnata dalla motivazione della modifica stessa;
- c) ogni proposta di modifica del Piano di Distretto, inviando con congruo anticipo la bozza del Piano di Distretto e l'elenco dei soggetti che parteciperanno al Distretto, firmati dal Legale rappresentante del Distretto, accompagnati dalla motivazione della modifica stessa.

La U.O. può chiedere in qualsiasi momento, informazioni e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, nonché effettuare ispezioni presso la sede legale e le sedi operative del Distretto e le sedi dei soggetti aderenti.

Il riconoscimento del Distretto biologico può essere revocato con decreto del Dirigente dell'U.O. competente nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5 delle presenti disposizioni.

12 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

Contestualmente alla comunicazione di costituzione del Distretto biologico e alla trasmissione dei documenti di cui ai paragrafi 8.3 e 10.2.3, il Legale rappresentante può chiedere un contributo a copertura delle spese relative al riconoscimento e alla costituzione del Distretto biologico.

La domanda di contributo deve essere presentata all'indirizzo PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it alla U.O. competente, utilizzando il Mod.12.

Alla domanda devono essere allegati i giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) e la relativa tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno).

Sono ammissibili:

- i costi di servizi di consulenza tecnica e amministrativa prestati da soggetti terzi, anche non aderenti al Distretto, per la costituzione del Distretto biologico;
- le spese notarili di costituzione del Distretto biologico.

L'erogazione di tale contributo è subordinata alla effettiva disponibilità di bilancio per gli esercizi di competenza e all'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Ai fini della concessione del contributo, il Legale rappresentante del Distretto dovrà presentare una dichiarazione (Mod. 13) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il perimetro dei soggetti, tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui all'art. 2, par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831.

12.1 Quota di aiuto e massimale

La quota di aiuto è pari al 100% delle spese rendicontate ammissibili e il contributo totale non può superare comunque l'importo di € 6.000,00.

12.2 Erogazione del contributo

Previo esecuzione delle verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e del D.M. 115/2017, e della registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale aiuti, con decreto del Dirigente della U.O. competente è determinato l'importo ammesso, il contributo concesso e la relativa liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento UE n. 2016/679), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Mod. 14 contenuto nell'Allegato B.



ALLEGATO B

INDICE

MOD. 01 - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 02 - PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE ANCHE TERRITORIALE E LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 03 - DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PER LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL COMITATO PROMOTORE

MOD. 04 - PIANO DI DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 05 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

MOD. 06 - DOMANDA DI ADEGUAMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 07 - COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 08 - ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 09 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 10 - COMUNICAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 11 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

MOD. 12 - DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

MOD. 13 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS» (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

MOD. 14 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FAC-SIMILE

Mod. 01	DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	---

Imposta di bollo 16€

Spett.le Regione Lombardia - GIUNTA
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

☐ Imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex art 15 del D.P.R. n. 642/1972)

Autorizzazione n. _____, rilasciata da _____, il __/__/____

Estremi del pagamento _____

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____

in qualità di **SOGGETTO GESTORE** di cui all'art. 3, c. 6, del DM 28 dicembre 2022, n. 663273, designato dal Comitato Promotore del Distretto Biologico sotto specificato come da Mod. 03 allegato alla presente istanza e, pertanto, unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione Lombardia fino all'avvenuta costituzione del Distretto Biologico stesso, nelle forme previste dall'Allegato A,
in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti al Comitato Promotore,

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

(indicare la denominazione del Distretto per esteso)

--

ESTENSIONE TERRITORIALE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

☐ REGIONALE

☐ INTERREGIONALE (Regioni coinvolte, oltre alla Lombardia: _____)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) che il Comitato Promotore è costituito dalla pluralità di soggetti indicata nella definizione di cui al paragrafo 1 lettera g) dell'Allegato A e che, pertanto, risulta rappresentativo del tessuto socioeconomico territoriale;

b) che le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato Promotore hanno già presentato la notifica di attività biologica, come da allegate autocertificazioni;

c) che tutti i soggetti aderenti al Comitato Promotore hanno stipulato e sottoscritto un Protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del Distretto Biologico, riportato in allegato alla presente domanda, contenente le informazioni di cui al paragrafo 4.1 dell'Allegato A;

d) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata nel Mod. 14 circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti;

e) che tutte le informazioni riportate nel presente modulo di domanda corrispondono all'effettiva situazione alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

f) di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____ quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti alla procedura attivata con la presente domanda.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del Distretto Biologico, costitutivo del Comitato Promotore, redatto sul Mod. 02, stipulato e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al Comitato Promotore rappresentato dal Soggetto Gestore;
2. Piano di distretto, redatto sul Mod. 04, con validità di 5 anni, sottoscritto dal Soggetto Gestore e contenente la descrizione dettagliata dei punti indicati al paragrafo 5 lettera i) dell'Allegato A;
3. Designazione del Soggetto Gestore per la rappresentanza esterna del Comitato promotore, redatto sul Mod. 03, con cui è stato individuato il Soggetto Gestore e con il quale è stato conferito il mandato di rappresentanza al Soggetto Gestore e l'incarico alla presentazione dell'istanza di riconoscimento e dei connessi adempimenti amministrativi (sottoscritto da tutti i partecipanti al Comitato Promotore);
4. Bozza dello Statuto e del Regolamento del costituendo Distretto Biologico;
5. Ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo del costituendo Distretto Biologico (redatto sul Mod. 09);
6. Per le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori che aderiscono al Comitato Promotore, autocertificazioni (Mod. 05) che attestano l'avvenuta presentazione della notifica di attività biologica;
7. Ricevuta di versamento dell'imposta di bollo, nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

LA PRESENTE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL SOGGETTO GESTORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE

Mod. 02	PROTOCOLLO PER L'INDIVIDUAZIONE ANCHE TERRITORIALE E LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	--

1. COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

Il giorno _____, alle ore _____, presso _____ i sottoscritti soggetti, di cui al successivo punto 2, costituiscono il Comitato promotore, di cui all'art. 3 del DM 663273/2022, per l'istituzione del Distretto Biologico denominato:
(indicare per esteso la denominazione del Distretto)

e stipulano il presente Protocollo.

2. ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL COMITATO PROMOTORE

Categoria rappresentata (da 7.1 a 7.13 - paragrafo 7 del Piano di Distretto)	Denominazione (azienda, associazione, ente, ecc.)	Rappresentante	Partita IVA della persona giuridica o Codice fiscale della persona fisica

(compilare e aggiungere eventuali righe per tutti i soggetti aderenti al Comitato promotore)

3. OBIETTIVI GENERALI DEL DISTRETTO BIOLOGICO

Sulla base delle finalità espresse all'art. 13, comma 5, della Legge 9 marzo 2022, n. 23, il costituendo Distretto Biologico " _____ " si pone i seguenti obiettivi generali:

4. NOTIFICA DI ATTIVITÀ BIOLOGICA

Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori di cui all'art. 3, c. 2 del DM 663273/2022, che con la sottoscrizione del presente Protocollo aderiscono al Comitato Promotore, dichiarano di aver presentato la notifica di attività biologica per l'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici, come da n. _____ autocertificazioni allegate alla domanda di riconoscimento.

5. DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL COSTITUENDO DISTRETTO BIOLOGICO

Il Distretto Biologico " _____ " ha un'estensione territoriale regionale/interregionale e comprende i seguenti territori comunali nella loro interezza:

COMUNE	PROVINCIA
1.	
2.	

(Compilare e aggiungere eventuali righe per tutti i Comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo Distretto Biologico).

6. ATTIVITÀ PARTECIPATIVE

Al fine di garantire la più ampia adesione da parte dei soggetti elencati all’art. 4 del DM 663273/2022, il costituendo Distretto Biologico “_____” ha attivato o intende attivare sul territorio le seguenti attività partecipative di cui all’art. 3, c. 4, lettera d) del DM 663273/2022:

7. CLAUSOLE FINALI

Il Soggetto gestore, designato dal Comitato promotore e mandatario di poteri di rappresentanza esterna come da Mod. 03 allegato all’istanza di riconoscimento, ha richiesto ai Comuni indicati al punto 5 del presente documento, le cui superfici sono interamente ricomprese nell’area territoriale del Distretto Biologico, l’affissione del presente Protocollo all’Albo Pretorio, nonché la pubblicazione sui rispettivi siti web, come previsto dall’art. 3, comma 5, del DM 663273 del 28 dicembre 2022.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata nel Mod. 14, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.

I sottoscrittori dichiarano altresì che tutte le informazioni riportate nel presente modulo di domanda corrispondono all’effettiva situazione alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Luogo e data _____

Elenco dei sottoscrittori
(Cognome, Nome e firma)

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ALLEGATI: Copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento valido per ciascun sottoscrittore.

FAC-SIMILE	
Mod. 03	DESIGNAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PER LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL COMITATO PROMOTORE

I sottoscritti:

Categoria rappresentata (da 7.1 a 7.13 - paragrafo 7 del Piano di Distretto)	Denominazione (azienda, associazione, ente, ecc.)	Rappresentante	Partita IVA della persona giuridica o Codice fiscale della persona fisica

(Compilare e aggiungere eventuali righe per tutti i soggetti aderenti al Comitato promotore)

riunitisi il giorno _____, alle ore _____, presso _____,

che hanno stipulato il Protocollo per l’individuazione anche territoriale e la costituzione del Distretto Biologico di cui al Mod. 02,

viste le disposizioni regionali per il riconoscimento dei Distretti Biologici, di cui all’Allegato A,

DESIGNANO ALL’UNANIMITA’ LA SIG.RA/IL SIG.

(Cognome)

(Nome)

Codice Fiscale

quale **SOGGETTO GESTORE**, di cui all’art. 3, c. 6, del DM 28 dicembre 2022, n. 663273,

CONFERENDOGLI IL MANDATO PER LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL
COMITATO PROMOTORE DA ESSI COSTITUITO

con l’incarico per la presentazione, in proprio nome e conto, della richiesta di riconoscimento del Distretto Biologico, di cui all’art. 5, c. 1, del DM 28 dicembre 2022, n. 663273, nonché per lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi per il riconoscimento dello stesso.

Il Soggetto gestore, mandatario dei sopra specificati poteri di rappresentanza del Comitato promotore, è l’unico referente per la tenuta dei rapporti con l’ufficio regionale competente di cui al paragrafo 6 dell’Allegato A, fino all’avvenuta costituzione del Distretto Biologico.

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata nel Mod. 14, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.

Luogo e Data

Firme dei componenti del Comitato promotore

.....

.....

.....

ALLEGATO: copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento valido del Soggetto gestore.

FAC-SIMILE

Mod. 04	PIANO DI DISTRETTO BIOLOGICO
---------	------------------------------

Il presente Piano di Distretto Biologico è il documento di programmazione generale delle attività del Distretto Biologico che contiene l’analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati e individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Piano di Distretto Biologico deve essere allegato:

- ✓ alla “Domanda di riconoscimento” (Mod. 01), presentata dal Soggetto gestore in rappresentanza del Comitato promotore del Distretto;
- ✓ alla “Domanda di adeguamento” (Mod. 06), presentata entro il 30/06/2027 dal soggetto che rappresenta il Distretto del Cibo già esistente che intende adeguarsi ai requisiti previsti per i Distretti Biologici;
- ✓ alla “Comunicazione di costituzione del Distretto Biologico” (Mod. 07), nella versione definitiva e approvata dall’assemblea o società di distretto, in base alla forma giuridica acquisita.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

- Punto 1:** indicare per esteso la denominazione del Distretto Biologico che si intende costituire o costituito.
- Punto 2:** indicare le sedi, legale e operative, del Distretto Biologico che si intende costituire o costituito.
- Punto 3:** viene compilato solo in fase di presentazione della domanda, quando il Distretto Biologico non è ancora stato costituito.
- Punto 4:** indicare la denominazione dei Comuni il cui territorio si trova interamente ricompreso nell’area del Distretto Biologico e i relativi dati di SAU biologica (compresa quella in conversione) e di SAU totale, corrispondenti a quelli messi a disposizione sul portale di Regione Lombardia.
- Punto 5:** l’analisi del contesto socioeconomico del territorio prevede la descrizione del comparto produttivo biologico presente nell’area del distretto: aziende, processi produttivi e distributivi, prodotti, quantità, ecc. A tale fine, presentare un’analisi SWOT del comparto produttivo biologico e del tessuto economico e sociale nell’area del distretto e citare le fonti dei dati.
- Punto 6:** indicare una proposta di forma giuridica che dovrà essere conforme all’ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati.
- Punto 7:** indicare i dati di tutti i soggetti partecipanti al Distretto Biologico, suddivisi per categoria da 7.1 a 7.13, secondo le caratteristiche descritte al paragrafo 3 dell’Allegato A.
- Punto 8:** Indicare l’elenco dei componenti del Consiglio Direttivo del Distretto Biologico, che deve essere costituito per almeno il 51% da imprenditori agricoli biologici (categoria 7.1) iscritti nell’elenco nazionale degli operatori biologici. Per ciascun soggetto, indicare la categoria di appartenenza secondo l’elenco (da 7.1 a 7.13) previsto al punto 7 e specificare la % rappresentata dalla categoria 7.1. Indicare, inoltre, i dati del Legale Rappresentante del Distretto Biologico costituito. Al punto 8.3 sono previste l’ipotesi di Statuto e l’ipotesi di Regolamento del costituendo Distretto biologico: tale campo viene compilato allegando alla Domanda di riconoscimento o alla Domanda di adeguamento i suddetti documenti. Lo Statuto e il Regolamento del Distretto Biologico costituito dovranno essere allegati alla “Comunicazione di costituzione del Distretto Biologico” (Mod. 07), approvati dall’assemblea/società di distretto e sottoscritti da tutti i partecipanti al Distretto Biologico.

Punto 9: Le finalità del Distretto Biologico devono richiamare gli obiettivi generali indicati nel “Protocollo” (Mod. 02) sulla base delle finalità espresse all’art. 13, comma 5, della Legge 9 marzo 2022, n. 23. Ad esempio: sviluppare il tessuto economico e sociale del territorio, formare i giovani e promuovere i temi della sostenibilità, tutelare l’ambiente e le acque, sostenere l’apicoltura per la salvaguardia della biodiversità, valorizzare i prodotti biologici, stimolare la conversione al metodo biologico, favorire la riduzione degli sprechi, tutelare il benessere degli animali e la salubrità dei prodotti, adottare tecniche che riducano la necessità di ricorso alla chimica ecc. Tali esempi hanno il solo scopo esemplificativo e non esauriscono la casistica delle finalità.

Punto 10: la strategia di sviluppo del Distretto Biologico deve prevedere una programmazione nel tempo e fornire indicatori di risultati. Viene dettagliata in:

✓ **Obiettivi specifici (10.1):** gli obiettivi che il Distretto Biologico si pone, in coerenza con le finalità generali indicate al campo 9. Ad esempio: aumentare la superficie agricola biologica, promuovere politiche aziendali di allevamento che tutelino il benessere degli animali, favorire la nascita di nuove imprese attente ai temi della sostenibilità, attuare progetti di formazione nelle scuole, promuovere i temi della biodiversità e della sostenibilità, valorizzare la filiera dei prodotti biologici e le attività ad essa collegate (agriturismo, turismo rurale, culturale ed enogastronomico ecc.). Tutti gli esempi sopra citati hanno il solo scopo esemplificativo e non esauriscono la casistica degli obiettivi proposti.

✓ **Attività (10.2):** le specifiche azioni che il Distretto Biologico intende svolgere nel quinquennio di attività. Ad esempio: azioni di promozione, formazione, informazione, assistenza tecnica, assistenza anche amministrativa per gli operatori nell’ambito delle certificazioni BIO e SQNPI, azioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agricoli, alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale come la messa in atto di soluzioni per la riduzione degli sprechi e la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo, azioni in ambito sociale, azioni per lo sviluppo del tessuto economico e commerciale come creazione di punti distribuzione dei prodotti della filiera biologica, mercati ecc. Tutti gli esempi sopra citati hanno il solo scopo esemplificativo e non esauriscono la casistica delle attività proposte.

✓ **Risultati attesi (10.3):** i risultati che il Distretto Biologico si propone di raggiungere, specificandone gli indicatori di monitoraggio. Fra i risultati attesi, definire la percentuale di incremento della SAU biologica che il Distretto si prefigge di raggiungere al termine del periodo di durata del Piano (5 anni). Dettagliare i risultati, come ad esempio: **incremento della SAU biologica pari al xx%**, n. 1 fiera agricola, n. 2 seminari/convegni/giornate/campagne di informazione, n. 5 nuovi Comuni aderenti al Distretto Biologico, n. 3 corsi di formazione, n. 1 soluzioni per la riduzione degli sprechi nelle scuole, n. 1 gruppo di acquisto, n. 5 nuove aziende biologiche, n. 2 gruppi di operatori biologici, ecc. Tutti gli esempi sopra citati hanno il solo scopo esemplificativo e non esauriscono la casistica dei risultati attesi.

Punto 11: descrivere le previsioni di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del Distretto Biologico.

Punto 12: indicare le interazioni dei soggetti partecipanti al Distretto Biologico con le attività economiche presenti sul territorio del Distretto.

Punto 13: indicare gli strumenti finanziari che il Distretto Biologico utilizzerà per il raggiungimento degli obiettivi.

1 - DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

2 - SEDI DEL DISTRETTO BIOLOGICO

2.1 - INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

TELEFONO	EMAIL	PEC

2.2 - INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA

TELEFONO	EMAIL	PEC

(aggiungere ulteriori righe se necessario)

Come previsto al paragrafo 5 dell'Allegato A, le sedi del Distretto Biologico devono trovarsi all'interno dell'area del Distretto stesso.

3 - DATI DEL SOGGETTO GESTORE O DEL SOGGETTO RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO DEL CIBO IN FASE DI ADEGUAMENTO

3.1 - COGNOME E NOME del SOGGETTO GESTORE

designato dal Comitato Promotore in data _____

3.2 - COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO DEL CIBO IN FASE DI ADEGUAMENTO

4 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

4.1 - AMBITO TERRITORIALE

☐ REGIONALE

☐ INTERREGIONALE (Regioni interessate, oltre alla Lombardia: _____)

4.2 - ELENCO DEI COMUNI IL CUI TERRITORIO È RICOMPRESO INTERAMENTE NELL'AREA DEL DISTRETTO

COMUNE	PROVINCIA	SAU BIOLOGICA (ha)	SAU TOTALE (ha)

(aggiungere ulteriori righe se necessario)

Come previsto al paragrafo 5 dell'Allegato A, la superficie del Distretto Biologico:

- non deve presentare interruzioni territoriali;
- deve interessare l'intero territorio di almeno due Comuni;
- non deve presentare sovrapposizioni con altri Distretti Biologici già esistenti.

Inoltre, la SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione, deve essere pari almeno al 3 % della SAU totale del Distretto, oppure pari almeno a 500 ha.

5 - ANALISI DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO

6 - PROPOSTA DI FORMA GIURIDICA DEL DISTRETTO BIOLOGICO

7 - SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO PER CATEGORIA

7.1 - IMPRENDITORI AGRICOLI BIOLOGICI

(categoria obbligatoria: paragrafo 3 lettera a) dell'Allegato A)

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

Come previsto al paragrafo 5 dell'Allegato A, devono partecipare al Distretto Biologico almeno 10 imprenditori agricoli biologici. Inoltre, tali soggetti devono rappresentare almeno il 51% dei componenti del Consiglio Direttivo del Distretto Biologico.

7.2 - ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI BIOLOGICI

(categoria obbligatoria, se presente sul territorio: paragrafo 3 lettera b) dell'Allegato A)

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.3 - SOGGETTI SINGOLI O ASSOCIATI, COMPRESI LE SOC. COOPERATIVE E I CONSORZI, CHE INTERVENGONO NELLA FILIERA BIOLOGICA IN QUALSIASI FASE (ES. PRODUZIONE PRIMARIA, MAGAZZINAGGIO, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, VENDITA O FORNITURA AL CONSUMATORE FINALE, ETICHETTATURA, PUBBLICITA', IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, APPALTO)

(categoria obbligatoria, se presente sul territorio: paragrafo 3 lettera c) dell'Allegato A)

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

FASE/I DELLA FILIERA BIOLOGICA INTERESSATA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.4 - ENTI LOCALI O ALTRI ENTI PUBBLICI

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

DESCRIZIONE DELLE POLITICHE ADOTTATE DALL'ENTE

(ripetere per tutti i soggetti)

7.5 - ENTI DI RICERCA PUBBLICI O PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SCIENTIFICA IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.6 - ENTI O ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.7 - IMPRENDITORI AGRICOLI, SINGOLI O ASSOCIATI, CHE NON ADOTTANO IL METODO BIOLOGICO, DISCIPLINATI DALLA LEGGE N. 30 DEL 1° APRILE 2022 SULLE PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

SETTORE DI PRODUZIONE

--

(ripetere per tutti i soggetti)

7.8 - IMPRENDITORI AGRICOLI, SINGOLI O ASSOCIATI, CHE NON ADOTTANO IL METODO BIOLOGICO, DISCIPLINATI DALLA LEGGE N. 61 DEL 17 MAGGIO 2022 PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A CHILOMETRO ZERO E PROVENIENTI DA FILIERE CORTE

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

SETTORE DI PRODUZIONE

--

(ripetere per tutti i soggetti)

7.9 - ENTI O ASSOCIAZIONI, PUBBLICI O PRIVATI, CONSORZI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, ENTI ECONOMICI REGIONALI CON ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE, DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI AGRICOLI, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO DEL SISTEMA PRODUTTIVO PRIMARIO

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

TIPOLOGIA DI ENTE

--

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

--

(ripetere per tutti i soggetti)

7.10 - ASSOCIAZIONI LOCALI DI CONSUMATORI

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.11 - ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE	PARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.12 - ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLA COOPERAZIONE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

(ripetere per tutti i soggetti)

7.13 - ALTRI SOGGETTI PRIVATI VOLTI A CONSOLIDARE L'AGGREGAZIONE E IL CONFRONTO DEI DIVERSI INTERESSI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, IN SINTONIA CON AMBIENTE E TRADIZIONE STORICA

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DESCRIZIONE DEL RUOLO NEL DISTRETTO

(ripetere per tutti i soggetti)

8 – PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

8.1 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Categoria rappresentata (da 7.1 a 7.13 - paragrafo 7 del Piano di Distretto)	Denominazione (azienda, associazione, ente, ecc.)	Rappresentante	Partita IVA della persona giuridica o Codice fiscale della persona fisica

(ripetere per tutti i soggetti)

8.2 - LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

8.3 – IPOTESI DI STATUTO E DI REGOLAMENTO (in allegato alla domanda di riconoscimento o di adeguamento)

9 – FINALITA’ DEL DISTRETTO BIOLOGICO IN COERENZA CON PROTOCOLLO (MOD. 02) E ART. 13 LEGGE N.23/2022

10 – STRATEGIA DI SVILUPPO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

10.1 – OBIETTIVI SPECIFICI

10.2 – ATTIVITA’

ATTIVITÀ GIÀ REALIZZATE:
-
-

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PRIMO TRIENNIO:
-
-
-

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 4° E 5° ANNO:
-
-

10.3 - RISULTATI ATTESI

RISULTATI GIÀ OTTENUTI:
-
-

RISULTATI ATTESI NEL PRIMO TRIENNIO:
-
-
-

RISULTATI ATTESI NEL 4° E 5° ANNO:
-
-

Come previsto al paragrafo 5 dell’Allegato A, deve essere previsto un incremento minimo degli ettari della SAU biologica del distretto di almeno il 10%, da raggiungere al termine dei 5 anni di validità del Piano di Distretto.

11 – PREVISIONI DI IMPATTO SULLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’

12 – INTERAZIONI DEL DISTRETTO BIOLOGICO CON IL TERRITORIO

13 – STRUMENTI FINANZIARI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL PRESENTE PIANO DEL DISTRETTO BIOLOGICO “_____” HA VALIDITA’ DI 5 ANNI A FAR DATA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO E, IN DATA _____, VIENE APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DALL’ASSEMBLEA O SOCIETA’ DI DISTRETTO.

IL PRESENTE PIANO DI DISTRETTO VIENE SOTTOSCRITTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE DAL:

- ☐ SOGGETTO GESTORE, nel caso di domanda di riconoscimento;
- ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO DEL CIBO, nel caso di domanda di adeguamento ai requisiti previsti per il distretto biologico;
- ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO BIOLOGICO “_____”

E TRASMESSO VIA PEC ALL’INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE	
Mod. 05	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____

Luogo di nascita (Comune, Provincia o Stato estero): _____ il _____

Luogo di Residenza (Comune, indirizzo) _____

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Delegato...) _____

della ditta _____

CUAA: _____

P.IVA: _____

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ☐ che la suddetta ditta ha presentato in data _____ la notifica di attività biologica n. _____ finalizzata all'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- ☐ che la suddetta ditta, aderente al Distretto Biologico “_____” costituitosi in data _____ è iscritta all'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

(selezionare il caso interessato)

- LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE VIENE ALLEGATA:
- ☐ alla Domanda di riconoscimento (Mod. 01)
- ☐ alla Domanda di adeguamento (Mod. 06)
- ☐ alla Comunicazione di costituzione del Distretto Biologico “_____” (Mod. 07)

Data e Luogo _____

Firma (per esteso e leggibile) _____

Allegato: Copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento valido.

FAC-SIMILE

Mod. 06	DOMANDA DI ADEGUAMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	--

<i>Imposta di bollo 16 €</i>

Spett.le Regione Lombardia - GIUNTA
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

☐ *Imposta di bollo assolta in modo virtuale (ex art 15 del D.P.R. n. 642/1972)*

Autorizzazione n. _____, rilasciata da _____, il __/__/____

Estremi del pagamento _____

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____

in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del Distretto del Cibo “ _____ ”

Sede legale: _____

Tel. _____ email _____ pec _____

Sede operativa: _____

riconosciuto da Regione Lombardia con atto n° _____ del _____ e iscritto nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo,

CHIEDE L'ADEGUAMENTO

del Distretto del Cibo, sopra specificato e da egli rappresentato, ai requisiti richiesti per il Distretto Biologico di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) di voler costituire il Distretto Biologico
(indicare la denominazione del Distretto per esteso)

--

ESTENSIONE TERRITORIALE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

☐ REGIONALE

☐ INTERREGIONALE (Regioni coinvolte, oltre alla Lombardia: _____)

che il Distretto del Cibo, che intende adeguarsi ai requisiti previsti per il Distretto Biologico, è rappresentativo del tessuto socioeconomico territoriale, essendo costituito dai seguenti soggetti:

Categoria rappresentata (da 7.1 a 7.13 - paragrafo 7 del Piano di Distretto)	Denominazione (azienda, associazione, ente, ecc.)	Rappresentante	Partita IVA della persona giuridica o Codice fiscale della persona fisica

(compilare e aggiungere eventuali righe per tutte le **Persone Giuridiche o Fisiche** aderenti al Distretto del Cibo)

- b) che le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori, che aderiscono al Distretto del Cibo, hanno già notificato la propria attività al metodo di produzione biologica, come da allegate autocertificazioni;
- c) di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata nel Mod. 13, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti;
- d) che tutte le informazioni riportate nel presente modulo di domanda corrispondono all’effettiva situazione alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

8. Piano di distretto, redatto sul Mod. 04 contenuto nell’allegato B del Decreto ..., con validità di 5 anni, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Distretto del Cibo che richiede l’adeguamento ai requisiti previsti per il Distretto Biologico, e contenente la descrizione dettagliata dei punti indicati al paragrafo 5 lettera j) dell’Allegato A;
9. Verbale dell’assemblea del Distretto del Cibo che delibera la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
10. Bozza del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento del costituendo Distretto Biologico;
11. Ipotesi di composizione del nuovo Consiglio Direttivo del costituendo Distretto Biologico (redatto sul Mod. 09);
12. Per le aziende biologiche, gli operatori e i gruppi di operatori aderenti al Distretto del Cibo, autocertificazioni che attestano l’avvenuta notifica di attività biologica (Mod. 05);
13. Ricevuta di versamento dell’imposta di bollo, nel caso in cui questa sia stata assolta in modo virtuale.

LA PRESENTE DOMANDA DI ADEGUAMENTO DEL DISTRETTO DEL CIBO AI REQUISITI PREVISTI PER IL DISTRETTO BIOLOGICO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO DEL CIBO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL’INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE	
Mod. 07	COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

Spett.le Regione Lombardia - GIUNTA
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

DENOMINAZIONE PER ESTESO DEL DISTRETTO BIOLOGICO		
CODICE FISCALE		PARTITA IVA
FORMA GIURIDICA		
SEDE LEGALE (indirizzo completo)		
TELEFONO	PEC	EMAIL
SEDE OPERATIVA (indirizzo completo)		
TELEFONO	PEC	EMAIL

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Legale Rappresentante del Distretto Biologico sopra specificato, viste le Disposizioni regionali per il riconoscimento dei Distretti Biologici, di cui all'Allegato A,

a seguito del ricevimento della comunicazione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, prot. n. _____ del _____, relativa all'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità della richiesta di riconoscimento,

COMUNICA LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che tutte le informazioni riportate nella presente comunicazione corrispondono all'effettiva situazione alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, riportata nel Mod. 14, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. Atto costitutivo del Distretto Biologico;
2. Statuto e Regolamento, approvati dall'assemblea/società di distretto, firmati da tutti i partecipanti al Distretto Biologico;
3. Verbale dell'assemblea dell'associazione / società di distretto che elegge il Consiglio Direttivo;

4. Piano di Distretto Biologico (Mod. 04) approvato all'unanimità dall'assemblea dell'associazione / società di distretto e firmato in digitale dal Legale Rappresentante;
5. Elenco dei soggetti partecipanti al Distretto Biologico firmato in digitale dal Legale Rappresentante (Mod. 08);
6. Composizione del Consiglio Direttivo del Distretto Biologico (Mod. 09);
7. Se del caso, domanda di contributo per le spese di riconoscimento e costituzione del distretto biologico (Mod. 12), sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto Biologico, con allegati i giustificativi di spesa, la tracciabilità dei pagamenti e la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Mod. 13), rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta in digitale dal Legale rappresentante del Distretto stesso.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE

Mod. 08	ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	---

Utilizzare più righe, con il medesimo numero progressivo, per indicare più UTE o sedi operative del medesimo soggetto. Vengono richiamate le categorie di soggetti da 7.1 a 7.13 indicate nel Piano di Distretto Biologico (Mod. 04).

Il presente documento rappresenta l’elenco di tutti i soggetti che partecipano al Distretto Biologico all’atto della sua costituzione in data _____.

DENOMINAZIONE PER ESTESO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

CATEGORIA 7.1 - Imprenditori agricoli biologici, singoli o associati

Allegato A, paragrafo 3, lettera a)

N. progressivo	CUAA	Ragione sociale	Indirizzo sede legale	Indirizzo UTE (Unità Tecnico Economica) ubicata nell’area del distretto
1				
2				

CATEGORIA 7.2 - Associazioni di produttori biologici

Allegato A, paragrafo 3, lettera b)

N. progressivo	Codice fiscale	Partita IVA	Ragione sociale	Indirizzo sede legale	Indirizzo sede operativa
1					
2					

CATEGORIA 7.3 - Soggetti singoli o associati che intervengono nella filiera biologica

Allegato A, paragrafo 3, lettera c)

N. progressivo	Codice fiscale	Partita IVA	Ragione sociale	Indirizzo sede legale	Indirizzo sede operativa	Codice primario di attività ATECO
1						
2						

CATEGORIE DA 7.4 a7.13 – Altri soggetti

Allegato A, paragrafo 3, lettere da d) a l)

N. progressivo	Categoria (da 7.4 a 7.13)	Codice fiscale	Partita IVA	Ragione sociale	Indirizzo sede legale	Indirizzo sede operativa	Codice primario di attività ATECO
1							
2							

IL PRESENTE DOCUMENTO, COMPILATO IN DATA _____, VIENE SOTTOSCRITTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO BIOLOGICO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSO VIA PEC ALL’INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE

Mod. 09	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	---

Compilare solo i campi corrispondenti alla specifica fase della procedura di riconoscimento.

1) DATA _____ IPOTESI DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COSTITUENDO DISTRETTO BIOLOGICO

Il presente documento **viene sottoscritto mediante firma digitale** dal:

- ☐ soggetto gestore del comitato promotore
- ☐ legale rappresentante del distretto del cibo che intende adeguarsi ai requisiti previsti per il distretto biologico

e viene trasmesso in allegato alla domanda:

- ☐ di riconoscimento del Distretto Biologico
- ☐ di adeguamento del Distretto del cibo ai requisiti previsti per il Distretto Biologico

che viene inviata via PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it

2) DATA _____ COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DISTRETTO BIOLOGICO APPROVATI DALL’ASSEMBLEA IN DATA _____

Il presente documento **viene sottoscritto mediante firma digitale** dal Legale rappresentante del Distretto Biologico che si è costituito in data _____ e viene trasmesso in allegato alla Comunicazione di costituzione del Distretto Biologico (Mod. 07) che viene inviata via PEC all’indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Categoria rappresentata (da 7.1 a 7.13 - paragrafo 7 del Piano di Distretto)	Denominazione (azienda, associazione, ente, ecc.)	Rappresentante	Partita IVA della persona giuridica o Codice fiscale della persona fisica

(aggiungere eventuali righe fino a completare l’elenco dei consiglieri)

FAC-SIMILE

Mod. 10	COMUNICAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	--

Il Distretto Biologico deve inviare la presente comunicazione all’Ufficio Regionale competente entro 30 giorni successivi al termine di ciascun anno di attività.

Spett.le Regione Lombardia - GIUNTA
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

ANNO DI ATTIVITÀ

- ☐ PRIMO ANNO
- ☐ SECONDO ANNO
- ☐ TERZO ANNO
- ☐ QUARTO ANNO
- ☐ QUINTO ANNO

DATI RELATIVI AL DISTRETTO BIOLOGICO

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALEPARTITA IVA

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE (indirizzo completo)

TELEFONOPECEMAIL

SEDE OPERATIVA (indirizzo completo)

TELEFONOPECEMAIL

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di Legale Rappresentante del Distretto Biologico “_____”

Viste le Disposizioni regionali per il riconoscimento dei Distretti Biologici, di cui all’Allegato A, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che il Distretto Biologico mantiene, alla data odierna, i requisiti stabiliti al paragrafo 5 dell'Allegato A;
- che lo Statuto, approvato in data _____, non è stato modificato;
- che il Regolamento, approvato in data _____, non è stato modificato;
- che il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea / società di distretto in data _____, non è stato modificato;
- che tutte le informazioni riportate nella presente comunicazione corrispondono all'effettiva situazione alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

ALLEGA

1. Elenco aggiornato dei soggetti partecipanti al Distretto Biologico, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (Mod. 08);
2. Relazione annuale (Mod. 11).

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO BIOLOGICO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE

Mod. 11	RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
---------	--

ANNO DI ATTIVITÀ

- ☐ PRIMO ANNO
- ☐ SECONDO ANNO
- ☐ TERZO ANNO
- ☐ QUARTO ANNO
- ☐ QUINTO ANNO

DISTRETTO BIOLOGICO

--

1. VARIAZIONI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO

(compilare i campi solo se, nel corso dell'anno, ci sono state variazioni riguardo i punti indicati nel Piano di Distretto)

1.1 SEDI (rif. punto 2 del Piano di Distretto)

--

1.2 FORMA GIURIDICA (rif. punto 6 del Piano di Distretto)

--

1.3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (rif. punto 8.1 del Piano di Distretto)

(Allegare l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo - Mod. 09 - con i dati aggiornati, se modificato)

--

1.4 LEGALE RAPPRESENTANTE (rif. punto 8.2 del Piano di Distretto)

--

1.5 STATUTO E/O REGOLAMENTO (rif. punto 8.3 del Piano di Distretto)

(allegare lo Statuto e/o il Regolamento aggiornati, se modificati)

--

2. VARIAZIONI RISPETTO ALLA DELIMITAZIONE TERRITORIALE (rif. punto 4 del Piano di Distretto)

--

3. ELENCO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ (rif. punto 7 del Piano di Distretto)

(allegare l'elenco aggiornato, anche se non ci sono state variazioni, utilizzando il Mod. 08)

4. ATTIVITA' REALIZZATE (rif. punto 10.2 del Piano di Distretto)
(Elencare le attività e descrivere le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni)

5. RISULTATI OTTENUTI (rif. punto 10.3 del Piano di Distretto)
(Elencare i risultati e descrivere le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni)

6. IMPATTO SULLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA' (rif. punto 11 del Piano di Distretto)
(Fornire elementi relativi agli impatti delle attività del Distretto e descrivere le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni)

7. INTERAZIONI MESSE IN ATTO DAI SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO BIOLOGICO CON LE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO (rif. punto 12 del Piano di Distretto)
(Fornire elementi relativi alle interazioni con il territorio e descrivere le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni)

8. STRUMENTI FINANZIARI UTILIZZATI (rif. punto 13 del Piano di Distretto)
(Elencare gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi e descrivere le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni)

9. ALTRE INFORMAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA CHE SI RITIENE UTILE FORNIRE

LA PRESENTE RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DISTRETTO BIOLOGICO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DEGLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL'INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE

Mod. 12	DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLE SPESE DI RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO
---------	---

La presente domanda di contributo deve essere trasmessa contestualmente alla Comunicazione di costituzione del Distretto Biologico (Mod. 07), sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del Distretto Biologico, allegando i giustificativi di spesa, la documentazione utile per la tracciabilità dei pagamenti e la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Mod. 13), rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e sottoscritta in digitale dal Legale rappresentante del Distretto Biologico.

Spett.le Regione Lombardia - GIUNTA
D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

La/Il sottoscritta/o _____
In qualità di Legale Rappresentante del Distretto Biologico “ _____ ”
costituito in data _____, presso _____,

viste le Disposizioni regionali per il riconoscimento dei Distretti Biologici, di cui all’Allegato A,

CHIEDE

di poter accedere ai contributi previsti al paragrafo 12 dell’Allegato A, per la copertura delle spese relative al riconoscimento e alla costituzione del Distretto stesso.

A tal fine, dettaglia le voci di spesa nel seguente schema di rendicontazione:

TIPOLOGIA DI SPESA	GIUSTIFICATIVO DI SPESA (fatture o documenti contabili equivalenti)	TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno)	IMPORTO (euro)
Spese di consulenza			
Spese notarili			

ALLEGA

- Copia, non autenticata, dei giustificativi di spesa e dei documenti che dimostrano la tracciabilità dei pagamenti, dettagliati nello schema di rendicontazione sopra indicato;
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Mod. 13), rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e sottoscritta in digitale dal Legale Rappresentante del Distretto Biologico.

LA PRESENTE DOMANDA DI CONTRIBUTO, COMPILATA IN DATA _____ E CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI, VIENE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL DISTRETTO MEDIANTE FIRMA DIGITALE E TRASMESSA VIA PEC ALL’INDIRIZZO AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

FAC-SIMILE	
Mod. 13	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS» (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali per il riconoscimento dei Distretti Biologici, di cui all'Allegato A, con particolare riferimento al paragrafo 12 dello stesso Allegato Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

- ☐ Che - a monte o a valle - i seguenti soggetti:
1.

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

e/o

2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____li ____/____/____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 1 e non da un delegato

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;***
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.***

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

Mod. 14	INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
---------	--



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI (PERSONE FISICHE e DITTE INDIVIDUALI PARTECIPANTI

ALLA PROCEDURA)

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali, raccolti dal Comitato Promotore, dal Distretto del Cibo o dal Distretto Biologico costituito/riconosciuto sono trattati ai fini del riconoscimento dei Distretti Biologici in Regione Lombardia e della gestione delle successive fasi.	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’art. 6. Par. 1 lett. e) GDPR e nonché dell’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003. Legge 9 marzo 2022, n. 23 L.R. 7 agosto 2023, n. 2 art. 10 DM 663273/2022 DGR 1585 del 18/12/2023	Dati personali comuni: anagrafici (cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale-CUUA).

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui il Comitato Promotore, il Distretto del Cibo o il Distretto Biologico costituito/riconosciuto.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile del trattamento ARIA SPA, per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA (utilizzata per l'inoltro delle richieste di riconoscimento, per le comunicazioni inerenti all'istruttoria e alle fasi successive al riconoscimento).

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati, per finalità di controllo, per i due anni successivi alla data di approvazione del decreto di revoca/richiesta di cancellazione del Distretto biologico dal relativo Registro Nazionale o alla comunicazione dell'uscita della persona fisica/ditta individuale dal Distretto riconosciuto.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 14 marzo 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 7 marzo 2024 - n. 3836

2021IT16RFP010 – Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – pr fesr 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 – 14° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 1 – «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3